

N. 02981/2016 REG.PROV.COLL.

N. 05780/2010 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5780 del 2010, proposto da:
M. Emilia, rappresentata e difesa dall'avv.to Alberto V., con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to Antonio M. in Napoli, viale Gramsci n. 19;

contro

Regione Campania, rappresentata e difesa dall'avv.to Tiziana T., domiciliata presso la sede dell'Avvocatura regionale in Napoli, Via S. Lucia n. 81;
A.s.l. "Salerno" (ex A.s.l. SA/1), rappresentata e difesa per legge dall'avv.to Maria D'E., domiciliata presso la sede dell'Avvocatura regionale in Napoli, Via S. Lucia n. 81;

per l'annullamento

- del decreto dirigenziale n. 221 del 21 settembre 2010, con il quale la Regione Campania ha approvato le graduatorie definitive degli ammessi alle assegnazione degli incarichi di assistenza primaria e continuità assistenziale, relativi alle zone carenti per gli anni 2007 e 2008, unitamente all'elenco degli esclusi;

- di ogni altro provvedimento preordinato connesso e consequenziale, ivi compresa la determina dirigenziale n. 40 del 6 luglio 2009 della A.s.l. "Salerno", con la quale la predetta amministrazione prende atto delle dimissioni presentate dalla ricorrente in data 11 giugno 2009;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e della A.s.l. "Salerno";

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2016 il dott. Paolo Marotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente premette di aver presentato, sulla base del decreto dirigenziale n. 107 del 18 maggio 2009, domanda per l'assegnazione delle zone carenti di Assistenza primaria e di continuità assistenziale per gli anni 2006/2007/2008 e di essere stata inclusa, senza riserva, nelle graduatorie provvisorie, approvate con decreto n. 115 del 4 maggio 2010, pubblicato sul B.U.R.C. n. 37 del 12 maggio 2010.

Tanto premesso, la ricorrente ha impugnato il decreto dirigenziale n. 221 del 21 settembre 2010, con il quale la Regione Campania ha approvato le graduatorie definitive degli ammessi alle assegnazione degli incarichi di assistenza primaria e continuità assistenziale, chiedendone l'annullamento nella parte in cui l'amministrazione regionale ha ritenuto di inserirla nell'elenco degli esclusi dalla procedura de qua per carenza dei requisiti previsti dal bando.

Si sono costituite in giudizio la Regione Campania e la A.s.l. "Salerno", eccependo l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse e comunque contestando nel merito la fondatezza del gravame.

Con ordinanza di questo Tribunale n. 534/2011 è stata respinta l'istanza cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.

All'udienza pubblica del 5 aprile 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Preliminarmente, il Collegio è chiamato ad esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse sollevata da entrambe le

amministrazioni resistenti. Queste ultime sostengono che la ricorrente, non essendo in possesso (al momento della presentazione della domanda) dei requisiti per poter essere inserita nelle graduatorie per il conferimento degli incarichi di assistenza primaria, non avrebbe interesse concreto ed attuale alla presentazione del ricorso in esame.

L'eccezione non può essere condivisa; essa si fonda su un presupposto (ossia la mancanza in capo alla ricorrente dei presupposti richiesti per partecipare alla procedura de qua) la cui esistenza deve essere verificata nel merito e che costituisce appunto oggetto del presente giudizio.

Il ricorso è, tuttavia, infondato nel merito.

Occorre premettere che l'amministrazione regionale ha escluso la ricorrente dalle graduatorie per gli incarichi di assistenza primaria e di continuità assistenziale per gli anni 2007 e 2008, in quanto alla scadenza del termine per la presentazione della domanda (30 giugno 2009) la ricorrente era titolare di incarico di assistenza primaria per il Comune di Vietri sul Mare.

La ricorrente contesta l'assunto posto dalla amministrazione alla base del provvedimento di esclusione, evidenziando di aver presentato in data 11 giugno 2009 le proprie dimissioni dal predetto incarico e di aver restituito in data 25 giugno 2009 alla A.s.l. SA/1 il ricettario e il timbro regionale.

Senonché l'art. 19, comma 1, lett. c) dell'A.C.N. di Medicina generale dispone testualmente: "1. Il rapporto tra le Aziende e i medici di medicina generale cessa:..... c) per recesso del medico da comunicare all'Azienda con almeno un mese di preavviso in caso di trasferimento e di due mesi negli altri casi".

Ne consegue che il rapporto convenzionale instaurato dalla ricorrente con la A.s.l. SA/1 non poteva ritenersi risolto *illico et immediate* per effetto della semplice comunicazione di dimissioni presentata dalla ricorrente in data 11 giugno 2009.

Né a conclusioni differenti si può pervenire per effetto della giurisprudenza giuslavoristica richiamata dalla ricorrente. A tale riguardo, il Collegio deve rilevare che il servizio svolto dai titolari di incarichi di assistenza primaria e di continuità assistenziale costituisce servizio pubblico che deve essere assicurato senza soluzione di continuità agli utenti; ne consegue che al preavviso previsto dalla disposizione contrattuale sopra richiamata non può essere attribuita una valenza

meramente economica (in relazione all'obbligo di corrispondere l'indennità di mancato preavviso), in quanto la sua previsione ha la evidente finalità di consentire alla amministrazione sanitaria di poter adottare medio tempore gli atti organizzativi necessari per evitare disfunzioni e/o interruzioni nella erogazione del servizio sanitario, rispetto alla quale (finalità) l'interesse della ricorrente ha carattere necessariamente recessivo.

Stando così le cose, in ragione della specialità del rapporto lavorativo dei titolari di incarichi di assistenza primaria e di continuità assistenziale, la tesi della ricorrente non può essere condivisa.

La natura della controversia giustifica tuttavia l'equa compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate (il contributo unificato rimane a carico della ricorrente).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:

Pierluigi Russo, Presidente FF

Paolo Marotta, Primo Referendario, Estensore

Gabriella Caprini, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 10/06/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)